



DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO E
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

*Ufficio I – Prestazioni di Fine
Servizio*

Roma, 27 febbraio 2004

AI DIRIGENTI GENERALI
CENTRALI E COMPARTIMENTALI

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI CENTRALI,
AUTONOMI, COMPARTIMENTALI E
PROVINCIALI

AI COORDINATORI GENERALI DELLE
CONSULENZE

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 14

Oggetto: C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali.
Quadriennio normativo 2002 – 2005 / Biennio economico 2002 – 2003.

In data 22 gennaio u.s. è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 / biennio economico 2002 – 2003.

Il contratto si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente da:

- Regioni a statuto ordinario;
- Enti pubblici non economici dipendenti da Regioni a statuto ordinario;
- Ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e Consorzio regionale IACP Marche ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del Comparto;
- Comuni;
- Province;
- Comunità montane;
- Consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del Comparto;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;

- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del Comparto;

- Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- Agenzia per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali;
- Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie è incrementato degli importi mensili lordi indicati nell'allegata Tabella 1 alle decorrenze ivi previste.

Dal 1° 1.2003 l'indennità integrativa speciale relativa alla posizione iniziale di ogni categoria cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce "stipendio tabellare". Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento complessivo fruito dal personale in servizio all'estero.

I più elevati importi dell'I.I.S. in godimento da parte del personale delle categorie B e D, rispetto all'importo conglobato nello stipendio, sono conservati come assegno personale non riassorbibile.

Gli importi annui del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo del sistema di classificazione sono rideterminati, a regime, con decorrenza dall'1.1.2003 secondo le allegata Tabelle 2 e 3.

Con decorrenza 1.1.2002 è stata istituita l'indennità di Comparto nelle misure indicate nell'allegata Tabella 4.

Tale indennità non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell'I.P.S. né valutabile ai fini del T.F.R.

L'importo della retribuzione di posizione relativa agli incarichi attribuiti al personale della categoria D nell'ambito della disciplina dell'art. 8 – comma 1 – lettere b - c del CCNL del 31.3.1999, è stata rideterminata da un minimo di Euro 5164,56 ad un massimo di Euro 16.000; la retribuzione di risultato connessa ai predetti incarichi può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento.

L'indennità per il personale dell'area di vigilanza, compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/86 è incrementata di Euro 25,00 per dodici mensilità ed è rideterminata in Euro 1110,84 annui lordi con decorrenza dall'1.1.2003.

Per il restante personale dell'area di vigilanza che non svolge le funzioni di cui l'art. 5 della citata legge n.65/86, l'indennità è incrementata di Euro 25,00 lordi per dodici mensilità ed è rideterminata in Euro 780,30 annui lordi sempre a decorrere dall'1.1.2003.

La misura dell'indennità di rischio è rideterminata in Euro 30,00 mensili lordi con decorrenza 31.12.2003.

EFFETTI DI NUOVI STIPENDI

Nei confronti del personale cessato dal servizio nel biennio 1.1.2002 – 31.12.2003 gli incrementi stipendiali previsti dal contratto hanno effetto integralmente alle scadenze e negli importi previsti nell'allegata Tab. 1 ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.

Agli effetti dell'I.P.S., dell'indennità sostitutiva di preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. si considerano solo gli incrementi maturati alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Si ritiene utile rammentare che sono valutabili nella base di calcolo dell'I.P.S. solo i seguenti elementi retributivi:

- stipendio tabellare (per tredici mensilità);
- R.I.A. (per tredici mensilità);
- I.I.S. (per tredici mensilità fino al 31.12.2002, perché dal successivo 1° gennaio è ricompera nello stipendio tabellare);
- importo relativo alla differenza della I.I.S. in godimento da parte del personale della Categoria B e D rispetto all'importo conglobato nello stipendio (per tredici mensilità);
- indennità di vigilanza (per dodici mensilità);
- indennità corrisposta al personale educativo e docente scolastico di cui all'art. 37 comma 1, lettere *c d* ed *e* del CCNL 6.7.1995 e successivi incrementi (per dodici mensilità);
- indennità di direzione e di staff, già corrisposta ai sensi dell'art. 45 comma 1 del DPR 333/90 al personale dell'ex qualifica VIII e attualmente ricompresa nella retribuzione di posizione;
- indennità di Euro 64,56 lorde, di cui all'art. 4 comma 3 del C.C.N.L. 16.7.1996 (per dodici mensilità).

Per quanto riguarda le voci utili ai fini del T.F.R. si rimanda a quanto disposto nell'Informativa n. 150 del 9.2.2001 con la precisazione che anche ai fini di quest'ultima prestazione – secondo quanto è previsto dall'art. 4 dell'Accordo quadro nazionale 29.7.1999 - è valutabile la differenza dell'I.I.S. in godimento da parte del personale delle categorie B e D rispetto all'importo conglobato nello stipendio.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi Marchione
f.to Luigi Marchione

Tabella 1

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

<i>Categoria</i>	<i>dal 1.1.02</i>	<i>dal 1.1.03</i>
D5	50,82	56,46
D4	48,33	53,70
D3	46,05	51,16
D2	42,09	46,77
D1	39,80	44,40
C4	39,83	44,26
C3	38,41	42,68
C2	37,30	41,44
C1	36,50	40,61
B6	36,26	40,29
B5	35,52	39,47
B4	34,84	38,71
B3	34,30	38,20
B2	33,03	36,71
B1	32,60	36,30
A4	32,48	36,09
A3	31,82	35,36
A2	31,19	34,66
A1	30,90	34,40

Tabella 2

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

<i>Categoria</i>	<i>Tabellare al 1.1.02</i>	<i>Tabellare al 1.1.03</i>	<i>Indennità integrativa speciale al 1.1.03 ⁽¹⁾</i>	<i>Nuovo tabellare al 1.1.03 ⁽²⁾</i>
D6	—	—	—	24.538,60
D5	16.010,58	16.688,10	6.456,03	23.144,14
D4	14.910,61	15.555,01	6.456,03	22.011,04
D3	13.901,46	14.515,38	6.456,03	20.971,42
D2	12.151,70	12.712,94	6.456,03	19.168,97
D1	11.142,95	11.675,75	6.456,03	18.131,79
C5	—	—	—	18.826,08
C4	11.228,53	11.759,65	6.381,22	18.140,87
C3	10.600,00	11.112,16	6.381,22	17.493,38
C2	10.108,96	10.606,24	6.381,22	16.987,46
C1	9.655,21	10.142,53	6.381,22	16.523,75
B7	—	—	—	16.914,04
B6	9.745,80	10.229,28	6.283,54	16.512,82
B5	9.420,85	9.894,49	6.283,54	16.178,03
B4	9.117,80	9.582,32	6.283,54	15.865,85
B3	8.857,22	9.315,62	6.283,54	15.599,16
B2	8.321,39	8.761,91	6.283,54	15.045,45
B1	8.039,41	8.475,01	6.283,54	14.758,55
A5	—	—	—	15.103,77
A4	8.115,96	8.549,04	6.244,15	14.793,18
A3	7.825,02	8.249,34	6.244,15	14.493,48
A2	7.545,28	7.961,20	6.244,15	14.205,35
A1	7.329,02	7.741,82	6.244,15	13.985,97

⁽¹⁾ Per la categoria B e D l'Indennità Integrativa Speciale è pari a quella in godimento alla posizione iniziale.

⁽²⁾ Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale.

Tabella 3

Nuova retribuzione tabellare dal 1.1.03⁽¹⁾

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Categoria							
D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	
	18.131,79	19.168,97	20.971,42 20.971,42	22.011,04	23.144,14	24.538,60	
C	C1	C2	C3	C4	C5		
	16.523,75	16.987,46	17.493,38	18.140,87	18.826,08		
B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
	14.758,55	15.045,45	15.599,16 15.599,16	15.865,85	16.178,03	16.512,82	16.914,04
A	A1	A2	A3	A4	A5		
	13.985,97	14.205,35	14.493,48	14.793,18	15.103,77		

⁽¹⁾ Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale.

Differenziali di retribuzione tabellare dal 1.1.03

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Categoria							
D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	
		1.037,19	1.802,44	1.039,62	1.133,10	1.394,46	
C	C1	C2	C3	C4	C5		
		463,71	505,92	647,48	685,21		
B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
		286,90	553,71	266,70	312,18	334,79	401,22
A	A1	A2	A3	A4	A5		
		219,38	288,13	299,70	310,59		

Tabella 4

Indennità di Comparto

Valori mensili in Euro da corrispondere per 12 mensilità

<i>Categoria</i>	<i>dal 1.1.02 (1)</i>	<i>Quota derivante dalle risorse decentrate stabili</i>		<i>Indennità complessiva dal 31.12.03 (4)</i>
		<i>dal 1.1.03 (2)</i>	<i>dal 31.12.03 (3)</i>	
D	4,95	7,95	39,00	51,90
C	4,34	7,01	34,45	45,80
B	3,73	6,00	29,58	39,31
A	3,09	4,93	24,38	32,40